



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO

LE SPESE NEL PROCESSO TRIBUTARIO

AVV. FABIO PACE

4.03.2026

Spese del giudizio

ART. 16

- 1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.*
- 2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.*
- 3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile.*

Spese del giudizio

ART. 17 ter

3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 16-bis, nonché di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l'obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

Cass. civ. Sez. V, 3-6-2025, n. 14831

Compensazione delle spese

In tema di contenzioso tributario, la sentenza che dispone la compensazione delle spese di lite deve motivare in modo puntuale la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione applicabile ratione temporis, la cui legittimazione non può basarsi esclusivamente sulla controvertibilità delle questioni trattate

Cass. civ. Sez. V, 22-7-2025, n. 20755

Compensazione delle spese

I rapporti tra la regola cd. della soccombenza - ex art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 - e quella speciale della compensazione di cui al comma 2 della medesima disposizione risultano costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale e la seconda come una sorta di correttivo alla prima, di cui finisce per modulare l'applicazione secondo il principio di proporzionalità e di specialità dei casi; è possibile una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino, non essendo, quindi, necessariamente coesistente alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese. **Tuttavia, se la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, sancita dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, il limite all'elasticità della deroga è dato dall'esplicitazione di motivazioni che non risultino né illogiche né incoerenti, censurabili in sede di legittimità**

Cass. civ. Sez. V, 5-8-2025, n. 22605

Compensazione delle spese

Nel processo tributario, la compensazione totale o parziale delle spese processuali è subordinata **all'esplicita indicazione da parte del giudice di gravi ed eccezionali ragioni, le quali non devono essere illogiche o erranee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità**

Cass. civ. Sez. V, 15-4-2025, n. 9876

Compensazione delle spese

Nel processo tributario, la compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate. Tali ragioni non possono essere illogiche o erranee, configurando altrimenti un vizio di violazione di legge (Cass. 08/04/2024, n. 9312). **Tuttavia, la valutazione della "gravità ed eccezionalità" delle ragioni esplicitate non può essere misurata dalla Corte di Cassazione, salvo evidenti discordanze con le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata**

Cass. civ. Sez. V, 13-4-2025, n. 9612

Compensazione delle spese

La compensazione delle spese di giudizio non può essere disposta unicamente in ragione della contumacia della parte resistente, ma necessita di "gravi ed eccezionali ragioni" che devono essere specificamente individuate e indicate nella motivazione della sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

Cass. civ. Sez. V, 13-4-2025, n. 9610

Compensazione delle spese

In tema di compensazione delle spese processuali, la formula generica "peculiarità della materia del contendere" non soddisfa il requisito delle "gravi ed eccezionali ragioni" che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese. Ogni deroga al principio della soccombenza deve essere motivata con specifiche circostanze o aspetti relativi alla controversia

Cass. civ. Sez. V, 16-3-2025, n. 7007

Compensazione delle spese

Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, prevista dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del D.Lgs. n. 156 del 2015, è consentita, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da enunciare espressamente nella decisione. **Queste ragioni non possono essere illogiche o erranee, pena la configurazione di un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità** (conforme Cass., Sez. V, 27-2-2025, n. 5227)

Cass. civ. Sez. V, 21-11-2025, n. 30711

Compensazione delle spese

In applicazione dell'art. 96 c.p.c., la Corte può condannare alla rifusione delle spese e al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle Ammende se ritiene che il ricorso sia pretestuoso e volto solo ad intralciare la procedura esattiva

Cass. civ. Sez. V, 6-12-2024, n. 31262

Compensazione delle spese

Il principio di soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., impone alla parte che ha dato causa al giudizio con il proprio comportamento contrario al diritto di sopportare le spese legali anticipate dalla controparte. **La compensazione delle spese, invece, è possibile solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate nella motivazione della sentenza. La compensazione non può basarsi solo sulla natura processuale della pronuncia o su motivi di merito o di rito**

Cass. civ. Sez. V, 3-9-2024, n. 23592

Compensazione delle spese

Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, quali la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza

Cass. civ. Sez. V, 27-8-2024, n. 23134

Compensazione delle spese

Le "altre gravi ed eccezionali ragioni" che possono giustificare la compensazione delle spese di lite integrano una nozione elastica e comprendono situazioni come l'obiettiva incertezza sul diritto controverso, la novità delle questioni di fatto o di diritto, la mancanza di un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato, modifiche normative, pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE

Cass. civ. Sez. V, 02-10-2020, n. 21178

Compensazione delle spese

Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2.

Cass. civ. Sez. V, 30-09-2020, n. 20712

Compensazione delle spese

Secondo l'orientamento espresso da questa Corte, **"La nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo"** (Cass. n. 10113 del 2018; in senso conforme, n. 21564 del 2018).

CGTII Lazio., 26-9-2025, n. 5672

Compensazione delle spese

Il principio di compensazione delle spese processuali può essere applicato in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, secondo l'art. 92 c.p.c., nel testo vigente modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132

CGTII Lazio., Sez. XVII, 30-10-2025, n. 6608

Compensazione delle spese

Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione esplicita circa la debenza delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13, comma 10, della L. n. 247 del 2012 e dell'art. 2 del D.M. n. 55 del 2014, è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice

Cass. civ. Sez. V, 12-10-2025, n. 27268

Minimi di tariffa

In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi prescritti dai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, senza fornire motivazione adeguata che giustifichi tale scostamento. **La liquidazione deve rispettare il decoro della professione svolta e confrontarsi con la specifica nota spese prodotta dalla parte vittoriosa**

Cass. civ. Sez. V, 10-3-2025, n. 6328

Minimi di tariffa

In tema di liquidazione delle spese di lite, il giudice di merito deve rispettare i parametri economici stabiliti dai decreti ministeriali, anche se i minimi tariffari non sono più inderogabili. Tuttavia, la liquidazione deve essere motivata se vi è un discostamento apprezzabile dai parametri medi, specie quando si tratta di rapporti tra professionista e cliente. **La Corte di Cassazione può, in caso di liquidazione al di sotto dei minimi senza adeguata motivazione, procedere direttamente alla determinazione delle spese** (in senso conforme Cass., 4-1-2025, n. 121)

Cass. civ. Sez. V, 9-12-2024, n. 31566

Criteri di liquidazione delle spese

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice deve motivare adeguatamente l'eliminazione o la riduzione delle singole voci della nota spese prodotta dalla parte vittoriosa. Non è consentito determinare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti senza fornire una motivazione specifica

Cass. civ. Sez. V, 11-9-2024, n. 24363

Criteri di liquidazione delle spese

Ai fini della determinazione delle spese da liquidare, il valore della causa deve essere determinato in base all'entità del tributo, oltre sanzioni ed interessi, come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Il giudice ha la facoltà di individuare d'ufficio lo scaglione pertinente per la liquidazione delle spese processuali

Cass. civ. Sez. V, 24-1-2024, n. 2365

Criteri di liquidazione delle spese

In tema di spese giudiziali, poiché la liquidazione dei compensi in applicazione del D.M. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle, **la liquidazione unica forfettaria ed onnicomprensiva per il triplice grado del giudizio di merito e quello di legittimità risulta contraria al diritto.**

Liquidazione delle spese anche in assenza di nota spese

Ai sensi dell'art. 91 del c.p.c., il regolamento delle spese processuali deve considerarsi accessorio alla definizione della causa e quindi adottabile anche d'ufficio (Cass., 30 maggio 2000, n. 7140).

Conseguentemente, con riferimento agli avvocati, il mancato deposito della nota spese non esclude il potere-dovere del giudice di liquidare le spese e gli onorari in base agli atti, in quanto l'inderogabilità dei minimi tariffari stabiliti per questa categoria professionale, comporta che il giudice debba liquidarli anche d'ufficio

(Cass., sez. I, 25 aprile 1988, n. 3149; Cass., sez. III, 6 dicembre 1986, n. 7248).

Cass. civ. Sez. V, 20-1-2023, n. 1788

Criteri di liquidazione delle spese

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi. Ne discende l'illegittimità del capo relativo alla liquidazione delle spese che sia stata operata in maniera generica e senza specificazione dei criteri seguiti e pur in presenza di uno scostamento apprezzabile dai parametri medi, né delle singole voci, nonché senza liquidazione degli esborsi, pure richiesti dalla parte vittoriosa e adeguatamente documentati.

CGT II Toscana Sez. V, 24-9-2024, n. 1141

Criteri di liquidazione delle spese

Nel processo tributario, l'IVA sugli onorari legali della parte vittoriosa deve essere considerata a tutti gli effetti una spesa processuale, e, in assenza di prova contraria fornita dal soccombente, va versata regolarmente. Il pagamento, quindi, avviene non a titolo di rivalsa, che si riferisce al rapporto tra cliente e difensore tecnico, ma come parte della condanna alle spese, basata sul principio di soccombenza e responsabilità derivanti dal processo

Cass. civ. Sez. V, 15-10-2024, n. 26734

Criteri di liquidazione delle spese

Nella liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, il potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto a controllo di legittimità, salvo che il giudice decida di scostarsi da tali parametri, caso in cui è necessaria una motivazione adeguata e controllabile

Cass. civ. Sez. V, 23-5-2022, n. 16622

Condanna del difensore al pagamento delle spese

La condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente e non del difensore, salvo che questi abbia agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso

Distrazione delle spese

Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

La richiesta di distrazione, che può essere avanzata in qualsiasi fase del giudizio e formulata persino con gli atti difensivi finali, è rivolta a munire direttamente il procuratore di un titolo per il soddisfacimento di quelle che divengono le sue ragioni. Il difensore diventa, cioè, titolare di un diritto di credito verso la parte soccombente, anziché nei confronti del proprio cliente.

L'istanza per la distrazione delle spese non richiede formule sacramentali, essendo sufficiente la semplice dichiarazione di avere anticipato le spese e di non avere riscosso diritti e onorari.

Cass. civ. Sez. V, 11-1-2025, n. 722

Distrazione delle spese

L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese legali in favore del difensore, in presenza di dichiarazione in tal senso, integra un vizio emendabile attraverso il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., e non mediante i normali mezzi di impugnazione, in quanto tale richiesta non costituisce domanda autonoma

Cass. civ. Sez. V, 13-9-2024, n. 24697

Distrazione delle spese

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 codice procedura civile, e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, codice procedura civile, che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391bis codice procedura civile, anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione

Cass. civ. Sez. V, 3-9-2024, n. 23639

Principio della domanda

In tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza (ex art. 91c.p.c. art. 91 - Condanna alle spese c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, **deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado.**

Cass. civ. Sez. V, 11-7-2024, n. 19144

Soccombenza virtuale

Nel caso in cui l'amministrazione fiscale annulli un atto impugnato in virtù di una sentenza della Corte costituzionale che ne ha dichiarato l'illegittimità, la fattispecie rientra nella cessazione della materia del contendere secondo l'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992. Tale circostanza giustifica la compensazione delle spese processuali, evitando la regola della soccombenza virtuale, qualora l'annullamento non derivi da una illegittimità evidente al momento dell'emanazione dell'atto

Cass. civ. Sez. V, 8-5-2024, n. 12545

Soccombenza virtuale

La compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita in caso di sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica relativa ad una questione dirimente, integrando le gravi ed eccezionali ragioni per il sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa, che altera i termini della lite, senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti

Cass. civ. Sez. V, 3-4-2024, n. 8729

Soccombenza virtuale

Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione

Cass. civ. Sez. V, 28-6-2023, n. 18459

Soccombenza virtuale

In tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito, **non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo"**. In quest'ottica, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della "soccombenza virtuale", la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese

Spese del giudizio

ART. 15

2-quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.

Spese del giudizio

ART. 15

2-octies Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Estinzione del processo per rinuncia al ricorso

ART. 44

2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile

Estinzione del processo per inattività delle parti

ART. 45

2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Rottamazione quinquies

Legge 30 dicembre 2025, n. 189, comma 87

Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione prevista dal comma 86 e della comunicazione prevista dal comma 92 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Cass. civ. Sez. V, 26-11-2025, n. 30950

Definizione agevolata

Nel caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata delle pendenze tributarie, le spese di lite vengono compensate e restano a carico della parte che le ha anticipate, in conformità all'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992

Cass. civ. Sez. V, Ord., 25-11-2025, n. 30843

Definizione agevolata

Gli effetti della definizione agevolata di cui all'art. 6 del D.L. n. 119/2018, nella ricorrenza delle condizioni previste dalla citata norma, prevalgono su quelli delle pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018)